



Allegato al numero 4.8.5.3: Persone ammesse provvisoriamente (F) senza qualità di rifugiato

Contenuto della circolare congiunta della SECO e dell'UFM del 30 novembre 2007:

L'accesso al mercato del lavoro delle persone ammesse provvisoriamente è stato agevolato il 1° gennaio 2007. Tenuto conto della decisione del Consiglio federale del 22 agosto 2007 relativa alle misure d'integrazione, ci preme informarvi sulle possibilità di promuovere l'integrazione di questo gruppo di persone nel mercato del lavoro.

Situazione iniziale:

L'articolo 85 capoverso 6 LStr prevede a livello di legge un accesso agevolato al mercato del lavoro per le persone ammesse provvisoriamente. Le autorità cantonali possono rilasciare allo straniero ammesso provvisoriamente un'autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro e dalla situazione economica. È così stata soppressa la priorità degli indigeni.

Dal 1° gennaio 2008 vige inoltre una nuova disciplina concernente la ripartizione delle spese nel settore dell'asilo tra Confederazione e Cantoni. Da un lato, la competenza finanziaria per le persone ammesse provvisoriamente che risiedono in Svizzera da sette anni o più passerà dalla Confederazione ai Cantoni; dall'altro, la Confederazione verserà ai Cantoni un contributo alle spese legate all'integrazione anche sotto forma di una pertinente somma forfettaria.

Siccome si è constatato che una grande maggioranza delle persone ammesse provvisoriamente si soffermano a lungo termine in Svizzera, la modifica di legge è tesa a migliorare l'integrazione di queste persone nel mercato del lavoro e quindi a conseguire un risparmio a lungo termine per la Confederazione e i Cantoni.

Integrazione nel mercato del lavoro delle persone ammesse provvisoriamente

Per poter beneficiare dell'indennità di disoccupazione, le persone in cerca di impiego devono essere fundamentalmente idonee al collocamento. Devono essere in grado e disposte ad assumere un nuovo impiego oppure a partecipare a provvedimenti nel contesto del mercato del lavoro (PML). Gli ulteriori presupposti per poter beneficiare dell'indennità di disoccupazione sono elencati all'articolo 8 della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI)⁵. Tra di essi figura l'obbligo di compiere il periodo di contribuzione: se durante i due anni precedenti la disoccupazione le persone interessate hanno svolto per almeno 12 mesi un'attività lucrativa indipendente e soggetta all'obbligo di contribuzione, esse adempiono il presupposto dell'obbligo di compiere il periodo di contribuzione e hanno quindi diritto all'indennità di disoccupazione. La LADI presenta le condizioni (p.es. maternità, malattia ecc.) alle quali le persone in cerca di impiego possono essere liberate da tale obbligo e essere tuttavia legittimate all'indennità.

Le persone in cerca di impiego che non adempiono tutte le condizioni di cui all'articolo 8 LADI (p.es. che non hanno totalizzato un congruo periodo di contribuzione e che non sono liberate dal pertinente obbligo), non sono legittimate all'indennità. Già tuttora esse possono tuttavia rivolgersi a un Ufficio regionale di collocamento (URC) per una consulenza e partecipare a provvedimenti d'integrazione nel mercato del lavoro (giusta l'art. 59d LADI). Per poter beneficiare di tali prestazioni, queste persone devono tuttavia essere idonee al collocamento. Di regola queste persone non legittimate all'indennità di disoccupazione possono beneficiare, indipendentemente dal regolamento del loro soggiorno, unicamente di un'assistenza minima e di una partecipazione ridotta ai PML.

Considerata la mutata situazione dal profilo legale, è d'uopo mirare a che anche le persone ammesse provvisoriamente non legittimate all'indennità possano essere meglio integrate nel mercato del lavoro.

Oltre alle possibilità sopra elencate, scaturite dalla LADI, i Cantoni dispongono di mezzi per finanziare diverse misure d'integrazione grazie alla somma forfettaria a favore dell'integrazione (art. 18 OIntS). Questi mezzi possono essere impiegati ad esempio onde acquistare PML a favore di persone ammesse provvisoriamente non legittimate all'indennità.

Vi è da attendersi un aumento delle persone ammesse provvisoriamente che fanno ricorso alla consulenza degli URC o ai PML. Siccome queste persone in cerca d'impiego sono sovente caratterizzate da premesse piuttosto sfavorevoli (conoscenze linguistiche, sfondo culturale, stato di salute, livello di formazione ecc.), abbisognando quindi di una consulenza e assistenza particolarmente accurate, la Cooperazione interistituzionale (GII) tra i diversi uffici e servizi cantonali (p.es. ufficio del lavoro, delegato all'integrazione, aiuto sociale, servizio di migrazione) riveste in tale contesto un ruolo del tutto centrale.

Per poter valutare lo sviluppo dell'integrazione professionale delle persone ammesse provvisoriamente nel quadro delle nuovi basi legali e per misurare l'efficienza delle strutture e dei provvedimenti esistenti, la seco e l'UFM seguiranno e analizzeranno da vicino i processi in corso. La seco osserverà inoltre l'impatto dei provvedimenti attuati dalle strutture incaricate dell'esecuzione della LADI.

Su incarico del Consiglio federale vi esortiamo a voler intensificare gli sforzi tesi a integrare maggiormente nel mercato del lavoro le persone ammesse provvisoriamente, come pure a coordinare e sfruttare in maniera ottimale a livello cantonale le possibilità succitate. La Direzione del lavoro della seco e l'UFM sono con piacere a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.